



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 dicembre 2010 n.192

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Qualificata 26 ottobre 2010 n.2;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 29 novembre 2010;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

CONTENUTO DELLA PARTE AMMINISTRATIVA E INSERZIONI DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art.1

(Finalità e disposizioni generali)

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge Qualificata 26 ottobre 2010 n.2, il presente decreto individua gli atti da inserire nella "Parte Amministrativa e Inserzioni" del Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino.

Ai sensi dell'articolo 6 della Legge Qualificata 26 ottobre 2010 n.2, l'inserimento di tali atti nella "Parte Amministrativa e Inserzioni" del Bollettino Ufficiale è finalizzato alla sola diffusione e pubblicità degli stessi.

La "Parte Amministrativa e Inserzioni" del Bollettino Ufficiale si compone degli atti di cui al successivo articolo.

Art. 2

(Contenuto della "Parte Amministrativa e Inserzioni" del Bollettino Ufficiale)

Sono pubblicati nella "Parte Amministrativa e Inserzioni" del Bollettino Ufficiale:

- a) i decreti di riconoscimento civile degli Enti ecclesiastici;
- b) i regolamenti emessi dall'Autorità di Vigilanza di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e a discrezione della medesima Autorità, altri provvedimenti da essa emanati, diversi dai regolamenti;
- c) i provvedimenti emessi dall'Autorità di Vigilanza di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 relativi a:
 - i) revoca dell'autorizzazione all'esercizio di attività riservate;
 - ii) notizia della chiusura di un procedimento di amministrazione straordinaria;
 - iii) avvenuto deposito dello stato passivo;

- iv) avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione;
- d) gli estratti delle delibere del Coordinamento di Vigilanza di BCSM riguardanti:
 - 1) l'apertura dell'amministrazione straordinaria di soggetti autorizzati;
 - 2) l'apertura della liquidazione coatta amministrativa di soggetti autorizzati;
- e) le istruzioni dell'Agenzia di Informazione Finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- f) le delibere del Congresso di Stato di autorizzazione all'esercizio di attività bancaria o revoca;
- g) le delibere del Congresso di Stato di sospensione o revoca di licenze di attività industriali, di servizio, artigianali, commerciali;
- h) le delibere del Congresso di Stato contenenti misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Per tali atti l'affissione di copia conforme all'Albo dell'ufficio emittente costituisce semplice forma di divulgazione.

Le ordinanze sono pubblicate nella "Parte Amministrativa e Inserzioni" del Bollettino Ufficiale qualora la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale sia stabilita da apposite norme. Qualora tali norme prevedano la pubblicazione quale requisito per l'efficacia dell'atto, questa è efficacemente sostituita dall'affissione all'Albo dell'ufficio emittente.

Art. 3

(Responsabilità e valore della pubblicazione)

Gli uffici e gli organi emittenti sono responsabili della pubblicazione degli atti sulla "Parte Amministrativa e Inserzioni" del Bollettino Ufficiale, da effettuarsi secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 6 della Legge Qualificata n.2/2010.

Le ordinanze sono inserite a cura della Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato. A tal fine gli organi e uffici emittenti sono responsabili della tempestiva trasmissione delle ordinanze stesse alla Segreteria Esecutiva.

L'inserimento on line non conferisce agli atti carattere di autenticità e in caso di difformità prevalgono sempre gli originali.

Art. 4

(Atti esclusi)

Tutti gli atti non compresi nel precedente articolo 2 non sono oggetto di inserimento nella "Parte Amministrativa e Inserzioni" del Bollettino Ufficiale, fermo restando che è compito degli uffici adottare le soluzioni ritenute più opportune, anche in relazione all'atto emesso, per la migliore informazione e comunicazione con l'utenza.

A partire da gennaio 2011 le inserzioni, così come previste da leggi e consuetudini, non saranno più pubblicate sul Bollettino Ufficiale.

Art. 5

(Applicazione della Legge Qualificata n.2/2010)

Le disposizioni contenute nella Legge Qualificata 26 ottobre 2010 n.2 si applicano a partire dal 1° aprile 2011.

Art. 6

(Disposizioni finali e abrogazioni)

Modifiche e aggiornamenti al presente decreto potranno essere disposti con decreto delegato.

E' abrogata ogni norma in contrasto con il presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 dicembre 2010/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Valeria Ciavatta